FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0058/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0036/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Carlo Saltelli - Componente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0036/CFA/2026-2027, proposto in data 30 settembre 2026 dalla *omissis* e dal sig. *omissis*, minore rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sig. *omissis* e sig.ra *omissis* *omissis*,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale *omissis*, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 30 del 23 settembre 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 30 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e uditi l'Avv. Domenico Beraldi e l'Avv. Davide Stefani per i reclamanti e l'Avv. Massimo Adamo per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il procedimento trae origine dalla gara *omissis* - *omissis*, disputata l'8 marzo 2026 e valevole per il girone B del campionato provinciale Under 15, conclusasi con il risultato di 6-0 in favore della squadra di casa.

La gara è stata diretta dal sig. *omissis*, della sezione A.I.A. di *omissis*, nato il *omissis* e alla sua prima direzione di gara.

Con articolo pubblicato il 10 marzo 2026 sul quotidiano « *omissis* », a firma del sig. *omissis*, dirigente della società ospite, intitolato «"Offese razziste ai calciatori". Tensione alla partita Under 15», si riferiva che, a cinque minuti dal termine, lo staff e i calciatori della società ospite avrebbero sentito insulti razzisti ai danni di due compagni di squadra, ragazzi di colore, che l'allenatore li aveva fatti uscire dal campo e che la squadra ospite aveva terminato la gara in nove contro undici.

Con nota del 26 marzo 2026, indirizzata all'editore e alla direzione del quotidiano, al sig. *omissis* alla società ospite e, per conoscenza, alla Procura federale, la società reclamante, per il tramite dei propri difensori, contestava il carattere diffamatorio dell'articolo e ne chiedeva pubbliche scuse; nelle more, il 22 marzo 2026, il quotidiano aveva pubblicato un articolo recante la posizione della società di casa.

La Procura federale apriva il procedimento n. 1100 pfi 25-26 e, con atto del 17 agosto 2026 (prot. 3757/1100 pfi 25-26), il Procuratore federale interregionale, visto l'art. 125 del Codice di giustizia sportiva, deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale *omissis*:

- il sig. *omissis*, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società *omissis*, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, nel corso della gara, proferito all'indirizzo del calciatore avversario *omissis* (indicato con le iniziali *omissis*), schierato con la *omissis*, le espressioni *omissis*

di merda» e « *omissis* »;

- il sig. *omissis* , all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la medesima società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, nel corso della gara, proferito all'indirizzo del calciatore *omissis* l'espressione « *omissis* », nonché per avere rivolto al calciatore *omissis* (indicato con le iniziali *omissis*), schierato con la *omissis* , l'espressione « *omissis* », nel mentre *omissis* *omissis* ;

- la società *omissis* , a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, «per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri *omissis* ed *omissis* , così come descritti nei rispettivi capi di incolpazione».

All'udienza dibattimentale il rappresentante della Procura federale chiedeva l'irrogazione della squalifica per 10 giornate a ciascuno dei calciatori deferiti e dell'ammenda di euro 1.500,00 a carico della società; nessuno compariva per i calciatori minorenni.

La difesa della società contestava il fondamento del deferimento, deducendo che l'impianto accusatorio poggiava su elementi indiziari non univoci e smentiti dalle dichiarazioni del direttore di gara e del tutor arbitrale, i quali nulla avevano riportato nei rispettivi rapporti e, sentiti dalla Procura federale, avevano confermato di non aver percepito alcuna condotta discriminatoria; richiamava, inoltre, l'impegno della scuola calcio della società per l'integrazione dei giovani calciatori, l'adozione degli strumenti previsti dall'ordinamento federale per la tutela dei minori e la prevenzione delle discriminazioni, le iniziative benefiche sostenute dal presidente della società e l'articolo pubblicato dalla stampa locale il 22 marzo 2026, e concludeva per il proscioglimento.

Con la decisione in epigrafe il Tribunale federale territoriale, ritenuto che il quadro probatorio fornito dalla Procura federale fosse «sostanzialmente solido e tale da determinare in questo collegio giudicante la convinzione che sia più probabile che non che gli odierni giovani calciatori deferiti abbiano pronunciato le frasi di natura discriminatoria e realizzato le condotte altamente sconvenienti e profondamente contrastanti con i valori del[lo] sport che vengono loro ascritte», e richiamato l'art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, accoglieva il deferimento e irrogava a ciascuno dei calciatori la squalifica per 10 giornate da scontare nel campionato di competenza; riteneva, invece, che la sanzione economica proposta dalla Procura federale a carico della società dovesse essere parametrata al contesto di calcio dilettantistico in cui essa opera, avvalendosi di collaborazioni in larga parte volontaristiche, e la determinava in euro 750,00.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo, con atto depositato il 30 settembre 2026, la *omissis* *omissis* , già indicata nell'atto di deferimento come *omissis* , e il sig. *omissis* , articolando quattro motivi.

Il calciatore *omissis* non ha proposto reclamo.

Con il primo motivo i reclamanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 44, comma 3, 51, comma 1, e 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e il difetto di motivazione, lamentando che la decisione impugnata si esaurirebbe in un'affermazione apodittica, avrebbe applicato una regola di giudizio, quella del «più probabile che non», inferiore allo standard della ragionevole certezza, e avrebbe trascurato che il direttore di gara, il tutor arbitrale e l'assistente di parte della società di casa non hanno percepito alcuna offesa, che il supplemento del tutor è tardivo e riferisce *de relato* la versione dell'allenatore avversario e che l'accusa poggia soltanto su dichiarazioni di tesserati della società avversaria, prive di riscontri esterni.

Con il secondo motivo i reclamanti deducono l'erronea valutazione e il travisamento delle prove, sostenendo che le dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti portatori di un interesse nella vicenda, sarebbero tra loro inconciliabili quanto all'autore della frase e del gesto, ai destinatari, alle espressioni, ai tempi e alla dinamica dei fatti, sarebbero state assunte a distanza di mesi e con domande che ne anticipavano il contenuto e non varrebbero a superare la ferma negazione degli addebiti da parte del sig. *omissis* *omissis* , la genericità della descrizione dell'autore, la rettifica della notizia da parte della stampa locale e la presenza in campo, nella squadra di casa, di calciatori di origine *omissis*

Con il terzo motivo i reclamanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che la responsabilità della società verrebbe meno per effetto del mancato accertamento delle condotte dei calciatori, compreso il sig. *omissis* e sarebbe comunque esclusa dall'adozione dei protocolli per la tutela dei minori e la prevenzione delle discriminazioni e dall'iniziativa assunta con la nota del 26 marzo 2026, circostanze sulle quali il primo giudice avrebbe taciuto.

Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, i reclamanti deducono la violazione dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e chiedono la riduzione dell'ammenda al minimo edittale, in considerazione dell'impegno della società nella prevenzione delle discriminazioni, dell'assenza di precedenti specifici e del contesto giovanile e dilettantistico dell'attività.

I reclamanti concludono chiedendo, in via principale, il proscioglimento del sig. *omissis* e della società; in via subordinata, l'esclusione della responsabilità della società ai sensi dell'art. 7 del Codice di giustizia sportiva o, in ulteriore subordine, la riduzione dell'ammenda e, quanto al sig. *omissis*, la riduzione della squalifica; in ogni caso, la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice di giustizia sportiva; in via istruttoria, la convocazione del direttore di gara e del tutor arbitrale, ovvero la richiesta agli stessi di supplementi di rapporto, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.

Al reclamo sono allegati, tra l'altro, l'articolo della « *omissis* » del 22 marzo 2026 e la comunicazione dell'editore relativa alla sua pubblicazione, il certificato di stato di famiglia del sig. *omissis* e la comunicazione della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding del 21 dicembre 2024, attestante il deposito, da parte della società, dell'autocertificazione relativa alla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La Procura federale non ha depositato memorie.

All'udienza del 30 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, sentiti i difensori delle parti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i reclamanti deducono il difetto di motivazione della decisione impugnata, l'applicazione di una regola di giudizio inferiore a quella propria del giudizio disciplinare sportivo e il contrasto dell'accertamento con i rapporti e con le dichiarazioni degli ufficiali di gara.

Il motivo è infondato.

Difatti, la carenza motivazionale della decisione impugnata, pur effettivamente sussistente, non determina l'annullamento della decisione, ma devolve a questa Corte il riesame nel merito dell'intero compendio probatorio; né la formula impiegata dal primo giudice, né il silenzio dei rapporti di gara e le dichiarazioni degli ufficiali di gara valgono, di per sé, a escludere la responsabilità degli incolpati.

1.1. Coglie nel segno il rilievo secondo cui la motivazione della decisione impugnata, in punto di accertamento dei fatti, si esaurisce in una formula di stile.

Il Tribunale federale territoriale, dopo aver riassunto la requisitoria della Procura federale e le difese della società, si è limitato ad affermare che il quadro probatorio era «sostanzialmente solido», senza indicare quali fossero gli elementi di prova ritenuti decisivi, senza esaminare le singole fonti dichiarative e senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, relative al contenuto dei rapporti di gara e alle dichiarazioni degli ufficiali di gara, di cui pure ha dato atto di avere «preso in debita considerazione» il contenuto.

Si tratta di una motivazione che non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudicante e che non soddisfa l'obbligo imposto dall'art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui la decisione del giudice è motivata, né la regola, affermata da questa Corte, secondo cui il percorso argomentativo complessivo deve rendere intelligibile la ragione della preferenza accordata a un compendio probatorio rispetto a un altro (CFA, Sez. I, n. 138/2025-2026).

Tale vizio non comporta, tuttavia, l'accoglimento del reclamo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, ove rilevi che l'organo di primo grado «non ha motivato la propria pronuncia», la Corte federale d'appello «riforma la decisione impugnata e decide nel merito», sicché il difetto, anche assoluto, di motivazione non determina la regressione del giudizio al grado precedente, ma si traduce in un vizio che la Corte elimina integrando la motivazione carente (CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024).

In ragione dell'effetto devolutivo del reclamo, la cognizione di questa Corte è piena e consente un autonomo apprezzamento dell'intero compendio probatorio, che, ove conduca a conclusioni coincidenti con quelle del primo giudice, comporta la conferma della decisione impugnata (CFA, Sez. I, n. 42/2024-2025; CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027); le censure di merito dedotte con il primo e con il secondo motivo vanno, dunque, esaminate direttamente da questa Corte.

1.2. Non può, invece, condividersi la censura secondo cui il Tribunale federale territoriale avrebbe applicato una regola di giudizio inferiore a quella richiesta dall'ordinamento sportivo.

Lo standard probatorio richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare, superiore alla semplice valutazione della

probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, consiste nella ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 82/2023-2024); il medesimo standard è espresso dal criterio del «più probabile che non», integrato dalla regola del confortevole convincimento e riferito alla probabilità logica, e non quantitativa, desunta dalla qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 37/2024).

Il richiamo del primo giudice a tale criterio non integra, pertanto, l'applicazione di una regola di giudizio difforme da quella propria dell'ordinamento sportivo; ciò che si rimprovera alla decisione impugnata è soltanto l'omessa esplicitazione delle ragioni per le quali la regola sarebbe stata soddisfatta.

Il precedente del Giudice sportivo nazionale relativo alla gara Inter-Napoli del 17 marzo 2024, invocato dai reclamanti, riguardava, secondo quanto essi stessi riferiscono, un'offesa rimasta «confinata alle parole del soggetto offeso», ipotesi diversa da quella in esame, nella quale le dichiarazioni delle persone offese trovano riscontro in plurime fonti, anche coeve ai fatti.

1.3. Neppure può essere condivisa la tesi secondo cui il contenuto dei rapporti di gara e le dichiarazioni degli ufficiali di gara escluderebbero, in forza dell'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la commissione dei fatti contestati.

L'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva dispone che «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare» e che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Secondo l'orientamento costante di questa Corte, condiviso dal Collegio di garanzia dello sport, il rapporto del direttore di gara non costituisce prova legale anche del *quod non*, sicché il fatto non documentato nel referto può essere provato *aliunde*, in particolare attraverso gli atti di indagine della Procura federale, e il silenzio del referto concorre al libero convincimento del giudice senza costituire prova negativa del fatto (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 42/2025).

Nella specie, il referto reca, alle voci «Note», «Pubblico ed incidenti» e «Varie ed eventuali», l'annotazione «niente da segnalare», formula che questa Corte ha già ritenuto inidonea a smentire condotte accadute al di fuori del raggio di percezione del direttore di gara (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

1.4. I reclamanti obiettano che, nella specie, non si verterebbe nell'ipotesi del mero silenzio del referto, avendo il direttore di gara positivamente dichiarato, in sede di audizione, che «non è successo nulla» e di non avere sentito «frasi o gesti offensivi nei confronti di calciatori».

L'obiezione non è fondata.

La dichiarazione del direttore di gara, per quanto formulata in termini assertivi, esprime pur sempre l'esito della sua percezione, che è cosa diversa dall'esclusione del fatto (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027), e il suo valore va apprezzato alla luce delle circostanze nelle quali la gara è stata diretta.

Il direttore di gara, giovanissimo, ha precisato che si trattava della sua «prima gara in assoluto»; il tutor arbitrale ha riferito di averlo dovuto richiamare «più volte», alla fine del primo tempo, per decisioni tecniche da correggere, in ragione dell'inesperienza; la gara si è svolta senza assistenti ufficiali.

Soprattutto, al 34' del secondo tempo l'allenatore della società ospite ha fatto uscire dal terreno di gioco, senza avvisare l'arbitro, due propri calciatori, sicché la squadra ospite ha terminato la gara in nove: la circostanza - attestata dal tutor, che la riferisce «perché non notato dall'arbitro», e confermata dai tesserati della società ospite, dall'articolo del 10 marzo 2026 e da quello del 22 marzo 2026 prodotto dai reclamanti - non risulta dal referto, e il direttore di gara ha dichiarato di non ricordare «nulla di eventuali fatti accaduti».

L'affermazione secondo cui «non è successo nulla» non può, dunque, essere assunta come attestazione affidabile dell'assenza di fatti rilevanti negli ultimi minuti della gara, nei quali si è verificato un evento obiettivamente accertato, sfuggito alla percezione del direttore di gara.

Considerazioni analoghe valgono per il tutor arbitrale, che non è entrato sul terreno di gioco, ha dichiarato di essere «concentrato sul mio operato da Tutor» e non ha sentito gli insulti riferitigli dai tesserati della società ospite: anche la sua è una dichiarazione di mancata percezione.

Quanto all'assistente di parte della società di casa, sig. omissis , la sua dichiarazione di non avere sentito offese proviene da un dirigente della stessa società reclamante e, come tale, non è assistita da un grado di attendibilità superiore a quello che i reclamanti negano alle dichiarazioni dei tesserati della società avversaria.

1.5. Il supplemento di rapporto del tutor arbitrale, lungi dallo smentire l'accusa, contiene, del resto, elementi di significativo rilievo.

Il tutor riferisce, infatti, che l'allenatore della società ospite gli aveva rappresentato, nell'immediatezza, di avere fatto uscire i due calciatori «per presunti insulti razzisti che due calciatori della società omissis , rispettivamente omissis omissis ed omissis omissis , avrebbero rivolto ai due calciatori del omissis sopra citati», e che lo stesso allenatore, al termine della gara, lo aveva avvisato che avrebbe riportato quanto accaduto alle testate giornalistiche.

La circostanza riferita dal tutor è, certo, *de relato* quanto al contenuto delle offese, ma il supplemento attesta, per percezione diretta, un fatto autonomo, ossia che la doglianza relativa a offese di matrice razziale rivolte dai calciatori numeri 6 e 13 della società di casa ai due calciatori fatti uscire dal campo è stata formulata nell'immediatezza, e non costruita a posteriori; e le dichiarazioni *de relato* ben possono concorrere alla prova ove convergenti e corroborate da ulteriori elementi (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

L'immediatezza della doglianza trova riscontro nell'articolo di stampa del 22 marzo 2026, prodotto dai reclamanti, secondo cui il direttore generale della società di casa, sig. omissis , «a fine partita» aveva definito le accuse «molto gravi» e annunciato provvedimenti disciplinari «se si rivelassero vere», nonché nella dichiarazione del sig. omissis secondo cui al termine della gara la società di casa aveva riunito calciatori e dirigenti «spiegando che certe situazioni non erano opportune».

Quanto all'indicazione, nel supplemento, del calciatore n. 18 in luogo del n. 7, il tutor ha riconosciuto in audizione di potersi essere sbagliato sull'identità dei calciatori della società ospite «poiché il finale di gara era nervoso», e la circostanza che il secondo calciatore fatto uscire sia stato il sig. omissis è concordemente riferita dal sig. omissis dall'allenatore della società ospite e dallo stesso sig. omissis

Né l'attendibilità del supplemento è inficiata dal momento del suo deposito, trattandosi di atto contemplato dagli artt. 50, comma 4, e 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il cui contenuto essenziale trova riscontro in fonti diverse e coeve.

1.6. Quanto al dedotto travisamento, nella relazione d'indagine, delle dichiarazioni del direttore di gara e del presidente della società avversaria, è sufficiente osservare che la valutazione delle dichiarazioni è rimessa all'organo giudicante (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 24/2024) e che questa Corte le ha esaminate nel loro tenore originario, quale risulta dai verbali di audizione.

2. Con il secondo motivo i reclamanti deducono l'erronea valutazione e il travisamento delle prove, sostenendo che le dichiarazioni accusatorie, provenienti esclusivamente da tesserati della società avversaria portatori di un interesse nella vicenda, sarebbero tra loro inconciliabili quanto agli autori, ai destinatari, alle espressioni, ai tempi e alla dinamica dei fatti, sarebbero state assunte con modalità inidonee a garantirne la genuinità e sarebbero smentite dalla posizione del sig. omissis e dal contesto della società e della gara.

Il motivo è infondato.

Difatti, all'esito dell'autonoma rivalutazione del compendio probatorio, il Collegio ritiene raggiunta la prova che il sig. omissis omissis abbia rivolto al calciatore omissis l'espressione « omissis » e al calciatore omissis omissis l'espressione « omissis », sicché l'affermazione della sua responsabilità per la violazione dell'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva resiste alle censure dei reclamanti; né conduce a diversa conclusione l'incertezza, di cui si dirà, sull'attribuzione al medesimo dell'imitazione del omissis , che attiene a una mera modalità della condotta e non incide né sulla sussistenza dell'illecito né sulla misura della sanzione.

2.1. Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare l'affermazione di responsabilità, financo quando il dichiarante sia portatore di un interesse contrapposto a quello dell'incolpato, ma impongono una verifica particolarmente penetrante della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto, che esse superano allorché siano corroborate da fonti indipendenti (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 77/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 121/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2012, n. 41461); le divergenze su elementi periferici non intaccano, inoltre, la concordanza sul nucleo del fatto (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027).

L'esito del vaglio dipende dalle circostanze del caso concreto: questa Corte ha escluso la responsabilità allorché il racconto della persona offesa non trovava riscontro esterno e la mancata percezione proveniva da un dichiarante collocato in immediata prossimità dell'azione (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027), mentre nel caso in esame, come si dirà, le dichiarazioni delle persone offese trovano

riscontro in plurime fonti, anche coeve, e la mancata percezione proviene da ufficiali di gara la cui attenzione non era rivolta al segmento di gara in cui i fatti si sono verificati.

Le risultanze vanno valutate in chiave complessiva e non atomistica, tenendo tuttavia distinto l'accertamento della materialità del fatto dalla sua imputazione a un autore determinato, che esige indizi gravi, precisi e concordanti di natura individualizzante, in difetto dei quali il dubbio ridonda in favore dell'incolpato (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

2.2. Alla luce di tali criteri, il Collegio ritiene, anzitutto, raggiunta la prova che, negli ultimi minuti della gara, i calciatori della società ospite *omissis* e *omissis* siano stati destinatari di offese a sfondo razziale da parte di calciatori della società di casa, nucleo del fatto sul quale convergono plurime fonti, di diversa natura e formatesi in momenti diversi.

In primo luogo, entrambe le persone offese, sentite separatamente e in date diverse, hanno riferito di essere state destinatarie di offese razziste: il sig. *omissis* ha riferito che gli era stato detto « *omissis* » e che lo stesso calciatore avversario, «di grossa corporatura», gli aveva poi « *omissis* »; il sig. *omissis* ha riferito che gli erano state rivolte le espressioni « *omissis* », « *omissis* » e « *omissis* » da due calciatori della società di casa, uno «di grossa corporatura» e l'altro «normale ma solo un po' altino».

In secondo luogo, il dirigente della società ospite, sig. *omissis* e l'assistente di parte della medesima società, sig. *omissis* hanno riferito di avere udito la frase « *omissis* » (nella versione del sig. *omissis* « *omissis* » e « *omissis* *omissis* »).

In terzo luogo, l'allenatore della società ospite, sig. *omissis* ha riferito di avere udito dalla panchina l'espressione « *omissis* », «ripetuta diverse volte», «ed altri epiteti simili», proferiti da due calciatori della società di casa «che continuavano con arroganza a proferire le frasi offensive».

In quarto luogo, come si è visto, la doglianza relativa a offese di matrice razziale rivolte ai due calciatori fatti uscire dal campo è stata formulata dall'allenatore della società ospite nell'immediatezza, al tutor arbitrale, ed è stata percepita come tale dallo stesso direttore generale della società di casa, che ne ha preso atto «a fine partita».

In quinto luogo, la decisione dell'allenatore della società ospite di far uscire dal campo, a gara in corso e senza avvisare il direttore di gara, proprio i due calciatori destinatari delle offese è un comportamento anomalo, che egli ha spiegato con l'esigenza di far sì «che non finissero oggetto di ulteriori offese» e che nessuna delle ricostruzioni alternative prospettate dai reclamanti vale a spiegare.

Né rileva che l'invio anticipato negli spogliatoi rispondesse a una prassi dell'allenatore avversario: la prassi riferita dal sig. *omissis* *omissis* concerne i «compagni in panchina», mentre nella specie sono usciti due calciatori impegnati nella gara, con riduzione a nove della squadra, e lo stesso sig. *omissis* ha dichiarato che «dopo gli episodi il mio allenatore ha deciso di mandarmi anzitempo nello spogliatoio».

2.3. Né valgono a infirmare tale conclusione le obiezioni sulla credibilità dei dichiaranti: la circostanza che il sig. *omissis* sia l'autore dell'articolo del 10 marzo 2026 e sia stato sentito quale persona sottoposta a indagini, che il sig. *omissis* sia padre di un calciatore della squadra ospite e che il sig. *omissis* e le persone offese siano tesserati della stessa società impone un vaglio particolarmente rigoroso delle loro dichiarazioni, ma non ne determina l'inutilizzabilità (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027).

Tale vaglio ha esito positivo, perché le dichiarazioni dei tesserati della società ospite trovano riscontro in elementi esterni e indipendenti, quali la doglianza formulata nell'immediatezza al tutor arbitrale con l'indicazione dei numeri di maglia dei due calciatori della società di casa, la presa d'atto delle accuse da parte del direttore generale della società di casa al termine della gara, la riunione dei calciatori della società di casa a fine gara e l'anomala riduzione a nove della squadra ospite.

Le dichiarazioni, inoltre, non sono sovrapponibili in modo tale da far sospettare una concertazione, ma presentano le fisiologiche differenze di prospettiva e di dettaglio proprie di soggetti collocati in punti diversi, ciascuno dei quali riferisce ciò che ha percepito.

Né il contesto della gara consente di ipotizzare una preordinata costruzione accusatoria: il «litigio» nei minuti finali, riferito dalla stessa stampa locale, descrive proprio il contesto nel quale le offese sono state pronunciate, e la scelta del dirigente della società ospite di riferire l'episodio a mezzo stampa, se può essere ritenuta inopportuna, non incide sulla veridicità di un racconto rappresentato nell'immediatezza anche all'ufficiale di gara presente.

Nemmeno l'articolo del 22 marzo 2026, pubblicato a seguito della richiesta di rettifica dei difensori della società di casa, assume il valore che i reclamanti gli attribuiscono, perché l'affermazione secondo cui «le accuse non hanno trovato conferma» si fonda soltanto sul silenzio del comunicato ufficiale e del referto, mentre il medesimo articolo conferma il litigio nei minuti finali, l'uscita dei due attaccanti della squadra ospite e la formulazione delle accuse già al termine della gara.

2.4. Le divergenze tra i dichiaranti sul tenore letterale delle espressioni, sui tempi e sulla dinamica dei fatti attengono a elementi periferici.

Le espressioni riferite dai vari dichiaranti condividono il medesimo nucleo offensivo, costituito da epiteti che colpiscono le persone offese in ragione del colore della pelle e dell'origine omissis omissis , in particolare, reca *ex se* il significato di un insulto a sfondo razziale (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 48/2026), e a esso sono assimilabili le espressioni rivolte al sig. omissis (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

Le discrepanze sul minuto dei fatti - la frase a circa dieci minuti dal termine e l'uscita dei calciatori a circa cinque minuti secondo il sig. omissis l'uscita al 34' del secondo tempo secondo il tutor - sono fisiologiche in dichiarazioni rese a distanza di mesi su un segmento temporale ristretto, e lo stesso vale per la circostanza, riferita dal solo sig. omissis che sarebbe stato il tutor a chiedere se la società ospite intendesse abbandonare il terreno di gioco.

Né è incompatibile con la ricostruzione accusatoria la circostanza, riferita dal calciatore omissis che a circa dieci minuti dal termine il gioco fosse fermo per un infortunio e che solo alla ripresa la squadra di casa si fosse accorta dell'assenza dei «due uomini da marcare», circostanza che conferma, anzi, l'uscita dei due calciatori negli ultimi minuti della gara.

2.5. Il Collegio ritiene, altresì, raggiunta la prova che l'autore della frase rivolta al calciatore omissis sia il sig. omissis omissis .

Sull'individuazione dell'autore nel calciatore della società di casa con la maglia omissis convergono, infatti, le dichiarazioni del sig. omissis del sig. omissis e del sig. omissis il quale ha riferito di avere sentito la frase e di poter dire che «era rivolta verso il mio compagno [...] e veniva pronunciata sempre dal n. 13 del omissis a tali dichiarazioni si aggiungono quella del sig. omissis che attribuisce le espressioni razziste udite dalla panchina ai numeri 13 e 6, e, soprattutto, la doglianza formulata dal medesimo allenatore al tutor nell'immediatezza dei fatti, nella quale gli autori delle offese erano già individuati nei calciatori numeri 6 e 13.

La descrizione dell'autore fornita dalla persona offesa -un calciatore avversario «di grossa corporatura» -è con tale individuazione pienamente coerente, avendo il sig. omissis a sua volta, precisato che «il giocatore n. 13 del omissis era di grossa statura».

Risulta dal referto che il sig. omissis , con la maglia omissis , è entrato in campo al 9' del secondo tempo e si trovava, dunque, sul terreno di gioco nei minuti finali; e i reclamanti non hanno contestato che il omissis della società di casa fosse indossato dal sig. omissis .

Non coglie nel segno il rilievo secondo cui il sig. omissis avrebbe ricavato il nome del sig. omissis dalla distinta di gara, che costituisce lo strumento fisiologico di abbinamento tra il numero di maglia e il nominativo del calciatore; né il sig. omissis è l'unico a individuare l'autore, che tutte le fonti indicano concordemente nel omissis .

La negazione degli addebiti da parte dell'incolpato, il quale ha peraltro dichiarato di non ricordare «null'altro della fine della gara», non è accompagnata da elementi idonei a introdurre un dubbio ragionevole sulla convergente indicazione proveniente da plurimi e distinti dichiaranti.

Né assume rilievo la presenza, nella società di casa, di numerosi calciatori di origine omissis due dei quali in campo negli ultimi minuti della gara, argomento meramente congetturale, che non vale a escludere che un singolo calciatore, in un momento di tensione agonistica, abbia rivolto a un avversario un'offesa a sfondo razziale.

2.6. Il Collegio ritiene, del pari, raggiunta la prova che il sig. omissis abbia rivolto al calciatore omissis l'espressione « omissis ».

Non può essere condivisa, sul punto, la tesi dei reclamanti secondo cui le offese rivolte al sig. omissis sarebbero comparse per la prima volta nell'audizione di quest'ultimo del 5 giugno 2026, senza che alcun altro dichiarante le abbia riferite.

Già la doglianza formulata nell'immediatezza dall'allenatore della società ospite al tutor arbitrale aveva ad oggetto insulti razzisti rivolti dai calciatori numeri 6 e 13 della società di casa «ai due calciatori» fatti uscire dal campo, e non al solo calciatore omissis omissis; l'articolo pubblicato il 10 marzo 2026 riferiva di insulti razzisti «ai danni di due compagni di squadra»; l'allenatore della società ospite ha dichiarato di avere fatto uscire entrambi i calciatori «per far sì che non finissero oggetto di ulteriori offese»; il sig. omissis ha riferito che le offese erano state pronunciate «verso gli avversari» dai calciatori numeri 13 e 6.

Il racconto della persona offesa trova, dunque, riscontro, quanto al nucleo del fatto -l'essere stata destinataria, insieme al compagno,

di offese razziste da parte dei calciatori numeri 6 e 13 -in fonti coeve e indipendenti.

Esso è, inoltre, intrinsecamente attendibile: il sig. *omissis* ha distinto con precisione le espressioni attribuite a ciascuno dei due calciatori, ha descritto l'autore dell'espressione a lui rivolta in termini coerenti con quelli impiegati dall'altra persona offesa, ha riferito di avere sentito la frase rivolta al compagno e ne ha indicato l'autore nel medesimo calciatore, e ha dichiarato con franchezza di non avere visto il *omissis* , essendo uscito per primo dal terreno di gioco, così dimostrando di non volere attribuire agli avversari condotte ulteriori rispetto a quelle personalmente percepite.

Né l'attendibilità del racconto è inficiata dal tempo trascorso o dalle modalità dell'audizione, il cui differimento al 5 giugno 2026 è dipeso dall'assenza di un genitore alla prima convocazione del 23 maggio 2026, nella quale la Procura federale correttamente non ha proceduto; e l'accompagnamento del minore, in forza di delega scritta del padre, da parte del presidente della società di appartenenza, peraltro non presente alla gara, non integra alcuna violazione di norme e non è di per sé idoneo a inficiare la genuinità del racconto.

Non sussiste, infine, il contrasto tra le dichiarazioni delle due persone offese prospettato dai reclamanti.

Il sig. *omissis* ha dichiarato che la frase e il gesto erano rivolti «esclusivamente» a lui e «sempre dallo stesso giocatore», con riferimento alle condotte da lui subite, e di non avere sentito nulla nei confronti del compagno «mentre rientravamo negli spogliatoi», ossia in un momento diverso da quello nel quale, secondo il sig. *omissis* le offese gli erano state rivolte; e l'affermazione che il compagno era stato mandato negli spogliatoi «senza saperne il motivo» esprime soltanto la mancata conoscenza delle ragioni della decisione dell'allenatore.

2.7. Non conducono a diversa conclusione le censure relative alle modalità di assunzione delle dichiarazioni dei minori.

Dai verbali risulta che entrambe le persone offese sono state sentite con l'assistenza di un genitore o di persona da questi delegata e che a entrambe è stata rivolta, in primo luogo, una domanda aperta, alla quale ciascuna ha risposto riferendo spontaneamente le espressioni ricevute, sicché la censura secondo cui il tenore delle espressioni sarebbe stato suggerito dalle domande è smentita dagli atti.

I reclamanti non indicano, del resto, alcuna disposizione violata nell'assunzione delle dichiarazioni, rimesse al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; quanto all'esibizione dell'articolo di stampa al sig. *omissis* e al presidente della società ospite, essa consiglia cautela nella valutazione delle relative dichiarazioni, ma non ne esclude l'attendibilità quanto al nucleo del fatto, riscontrato da elementi coevi e indipendenti.

2.8. Diverse conclusioni si impongono, invece, quanto all'imitazione del *omissis* , che il capo di incolpazione attribuisce al sig. *omissis* come contestuale alla frase rivolta al calciatore *omissis* .

Sull'autore del gesto le fonti di prova sono, infatti, tra loro contrastanti: la persona offesa riferisce che frase e gesto provenivano dallo stesso calciatore; i sigg.ri *omissis* e *omissis* che pure attribuiscono la frase al *omissis* , attribuiscono il gesto al calciatore della società di casa con la maglia *omissis* ; il sig. *omissis* ha dichiarato di non averlo visto; la stessa Procura federale, in sede di audizione dei calciatori della società di casa, ha contestato il gesto al calciatore *omissis* e non al sig. *omissis* .

In presenza di indicazioni così divergenti sull'autore, provenienti peraltro da fonti che sul resto della vicenda risultano attendibili, difettano indizi individualizzanti gravi, precisi e concordanti idonei a riferire con ragionevole certezza il gesto al sig. *omissis* *omissis* , sicché il dubbio non altrimenti superabile deve risolversi in suo favore (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

Tale divergenza non si estende all'attribuzione della frase rivolta al sig. *omissis* , che i sigg.ri *omissis* *omissis* e *omissis* *omissis* i quali l'hanno udita, riferiscono concordemente al *omissis* , indicato tra gli autori degli insulti già nella doglianza formulata nell'immediatezza dall'allenatore della società ospite al tutor; la persona offesa, che non conosceva il nome dell'avversario, lo ha descritto come un calciatore «di grossa corporatura», descrizione che il sig. *omissis* riferisce proprio al *omissis* , sicché l'affermazione che frase e gesto provenivano dallo stesso giocatore, se rende incerta l'attribuzione del gesto, non scalfisce quella della frase.

Tale incertezza non conduce, tuttavia, all'accoglimento, neppure parziale, del motivo, perché l'imitazione del *omissis* è descritta nel capo di incolpazione non come autonoma condotta, ma come modalità contestuale della frase rivolta al calciatore *omissis* («nel mentre *omissis* »), sicché non integra un distinto illecito dal quale l'incolpato debba essere prosciolto.

La condotta discriminatoria resta provata nel suo nucleo essenziale, costituito dalle espressioni a sfondo razziale rivolte ai due calciatori, e il venir meno della prova di una modalità accessoria si risolve in una precisazione del fatto accertato, che non incide né

sull'affermazione di responsabilità né, come si dirà, sulla misura delle sanzioni.

2.9. La condotta accertata integra la fattispecie dell'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, attuativo del principio di non discriminazione sancito dall'art. 2, comma 5, dello Statuto federale, che reprime ogni condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi, tra l'altro, di razza, colore, nazionalità o origine anche etnica, a presidio della dignità della persona (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).

Il discrimine tra la mera espressione offensiva, sanzionabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, e la condotta discriminatoria risiede nel fatto che quest'ultima mira a ledere la dignità della persona in ragione di uno dei fattori protetti (CFA, Sez. I, n. 96/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027), come accade per *omissis* rivolto a un calciatore di colore e per *omissis*, accompagnato da un'espressione volgare, rivolto a un calciatore di origine *omissis* la violazione dell'art. 28, comma 1, assorbe, per specialità, quella dell'art. 4, comma 1, contestata congiuntamente (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027).

3. Con il terzo motivo i reclamanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che la responsabilità della società verrebbe meno per effetto del mancato accertamento delle condotte ascritte ai calciatori, ivi comprese quelle ascritte al calciatore *omissis* e che, in ogni caso, essa dovrebbe essere esclusa o attenuata in ragione dell'adozione del regolamento e dei protocolli per la tutela dei minori e la prevenzione delle discriminazioni.

Il motivo è infondato.

Difatti, le condotte dei calciatori che costituiscono il presupposto della responsabilità della società risultano accertate, e la società non ha fornito la prova dell'adozione e dell'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a escluderla o ad attenuarla.

3.1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei propri tesserati, in ragione del nesso che lega l'autore dell'infrazione al sodalizio e a prescindere da qualsivoglia giudizio di colpevolezza dell'ente; si tratta di una responsabilità derivata, che presuppone l'accertamento della condotta illecita della persona fisica (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027).

La società è, pertanto, legittimata a contestare l'esistenza del fatto illecito presupposto, anche quando il tesserato non abbia proposto reclamo; nella specie, tuttavia, la contestazione è infondata.

La condotta del sig. *omissis* è stata accertata nei termini di cui al punto 2.9; quanto al calciatore *omissis* le espressioni « *omissis* » e « *omissis* », attribuitegli dalla persona offesa, risultano provate per le ragioni esposte al punto 2.6, trovando riscontro nella doglianza formulata nell'immediatezza dall'allenatore della società ospite, che aveva individuato nei calciatori numeri 6 e 13 gli autori degli insulti, e nelle dichiarazioni del medesimo allenatore; il presupposto della responsabilità della società sussiste, dunque, per le condotte di entrambi i calciatori.

3.2. Non ricorrono, d'altra parte, i presupposti per l'applicazione dell'art. 7 del Codice di giustizia sportiva.

Tale disposizione consente di escludere o attenuare la responsabilità della società in presenza della prova, a carico di quest'ultima, dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto federale, unica scriminante o attenuante tipizzata nel sistema della responsabilità presunta per colpa di organizzazione (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 150/2025-2026), da verificare in concreto in relazione al rischio realizzatosi (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027).

Nella specie, la società ha prodotto soltanto la comunicazione del 21 dicembre 2024 della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e l'autocertificazione relativa alla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, atti che attestano l'adempimento di uno specifico obbligo in materia di tutela dei minori, ma non provano l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, né la sua idoneità ed efficacia rispetto al rischio realizzatosi.

La società non ha prodotto il modello, non ne ha illustrato i contenuti, né ha allegato quali misure di formazione, vigilanza e intervento disciplinare interno siano state adottate per prevenire condotte discriminatorie dei propri calciatori; né rileva il generico riferimento, contenuto nell'autocertificazione, a un modello organizzativo e di controllo adottato dalla società, trattandosi di atto non prodotto, del quale non è possibile verificare l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento rispetto al rischio realizzatosi, sicché la presunzione di responsabilità non può ritenersi superata (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 150/2025-2026).

Né valgono a superarla l'impegno della scuola calcio per l'integrazione, le iniziative di solidarietà del presidente della società e la nota del 26 marzo 2026, trasmessa anche alla Procura federale, con la quale la società, dopo i fatti, contestava il carattere diffamatorio dell'articolo del 10 marzo 2026: si tratta di elementi esterni alla fattispecie, privi di rilievo scriminante o attenuante in

materia di comportamenti discriminatori (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027), e non riconducibili al funzionamento di un modello organizzativo di prevenzione.

4. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, i reclamanti deducono la violazione dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, lamentando che la misura dell'ammenda non terrebbe conto dell'impegno della società nella prevenzione delle discriminazioni, dell'assenza di precedenti specifici e del contesto giovanile e dilettantistico dell'attività, e chiedono la riduzione dell'ammenda al minimo edittale.

Il motivo è infondato.

Difatti, l'ammenda è stata già determinata dal primo giudice in misura contenuta, pari alla metà di quella richiesta dalla Procura federale, proprio in ragione del contesto dilettantistico dell'attività, e non ricorrono ulteriori circostanze idonee a giustificarne una diminuzione.

4.1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva la sanzione è commisurata alla natura e alla gravità dei fatti, valutate le circostanze e l'eventuale recidiva; l'art. 8, comma 1, lett. b), non fissa un minimo edittale dell'ammenda, sicché la domanda va intesa come richiesta di riduzione dell'ammenda irrogata.

4.2. L'ammenda di euro 750,00, irrogata per plurime espressioni di matrice razziale rivolte da due calciatori a due avversari, è proporzionata alla gravità dei fatti e già calibrata sul contesto dilettantistico e volontaristico nel quale la società opera; la precisazione di cui al punto 2.8 non la incide, non vertendosi in un'ipotesi di proscioglimento da uno dei capi di incolpazione, nella quale la contrazione della base oggettiva della responsabilità della società impone di ridimensionarne la sanzione (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026), ma della mancata prova di una modalità accessoria di una condotta che resta accertata.

4.3. Non possono essere valorizzati quali attenuanti l'impegno della società e le iniziative del suo presidente, per le ragioni esposte al punto 3.2, né l'assenza di precedenti specifici, potendo la recidiva rilevare soltanto in senso aggravante ai sensi dell'art. 18 del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026), né, una seconda volta, il contesto giovanile e dilettantistico, già considerato dal primo giudice.

5. In via subordinata, il sig. *omissis* chiede la riduzione della squalifica, «nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere rilevata una sua responsabilità».

La domanda è infondata.

Difatti, la sanzione irrogata corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e non ricorrono i presupposti per discostarsene.

5.1. L'art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva punisce il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 «con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato […]», e la sanzione, irrogata nel minimo, è proporzionata alle condotte accertate, consistite in due distinte espressioni di matrice razziale rivolte a due avversari.

5.2. Non occorre prendere posizione sul contrasto tra l'indirizzo che esclude la discesa al di sotto di tale minimo per effetto delle attenuanti (CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026) e quello che la ammette per le attenuanti tipizzate dagli artt. 13, comma 1, e 15, comma 1 (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027), nonché, in via eccezionale, per i soli casi limite di manifesta sproporzione (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027), poiché la domanda non potrebbe essere accolta neppure alla stregua del secondo indirizzo.

Il reclamante non ha allegato, né dagli atti emerge, alcuna delle circostanze attenuanti tipizzate dall'art. 13, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, avendo egli, anzi, negato la materialità stessa della condotta; e la domanda è, del resto, formulata in termini del tutto generici, senza alcuna specifica censura sulla misura della sanzione.

Né la fattispecie presenta i caratteri del caso limite: offese a sfondo razziale rivolte a due avversari tredicenni nel corso di una gara del settore giovanile non sono collocabili nella fascia inferiore delle condotte discriminatorie, e la giovane età dell'autore, che non costituisce di per sé circostanza attenuante (CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026), non vale, neppure nella prospettiva della funzione rieducativa della sanzione (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027), a rendere manifestamente sproporzionata la sanzione minima.

6. La richiesta istruttoria di convocazione del direttore di gara e del tutor arbitrale, ovvero di richiesta agli stessi di supplementi di rapporto, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, deve essere respinta.

Difatti, entrambi gli ufficiali di gara sono stati sentiti nel corso delle indagini e il tutor ha già depositato un supplemento di rapporto, sicché, a fronte di dichiarazioni il cui contenuto non è controverso, un'ulteriore audizione non potrebbe introdurre elementi nuovi e decisivi, tenuto conto che gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che riguardino materiale già acquisito (art. 57, comma 2, del Codice di giustizia sportiva) e che le prove orali in appello sono ammesse solo se assolutamente necessarie (CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 138/2025-2026).

7. In conclusione, il reclamo deve essere complessivamente respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce